



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

Firenze, 11 ottobre 2022



Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di legge**

*Disposizioni per l'istituzione delle palestre della salute. Modifiche alla l.r. 21/2015*

D'iniziativa dei Consiglieri:

STEFANO SCARAMELLI

MAURIZIO SGUANCI

## **Proposta di legge regionale**

### **Disposizioni per l'istituzione delle palestre della salute. Modifiche alla l.r. 21/2015**

Sommario

Preambolo

**Art. 1 – Palestre della salute. Introduzione dell'art. 7 bis nella l.r. 21/2015**

**Art. 2 – Norma finanziaria**

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e i bis) dello Statuto regionale;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo);

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Considerato quanto segue:

1. La Regione è impegnata da tempo a promuovere l'attività fisica in generale e nello specifico con il Piano sanitario e sociale integrato regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73, la Regione Toscana promuove e valorizza la pratica sportiva e l'attività motoria come fattori determinanti per la salute ed il benessere dei cittadini e delle comunità locali;
2. La Regione riconosce il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;
3. L'esercizio fisico strutturato costituisce strumento idoneo a facilitare l'acquisizione di stili di vita quotidiani corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;

4. La Regione, pertanto, intende istituire le “Palestre della Salute”, ovvero strutture che, oltre ad ospitare le normali attività di palestra, presentano appositi requisiti che le rendono idonee ad accogliere cittadini con patologie croniche non trasmissibili stabilizzate (quali le malattie cardio-cerebrovascolari, oncologiche, respiratorie e psichiatriche) nello svolgimento di programmi di esercizio fisico prescritti dal medico, da eseguire sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze;

Approva la presente legge

## **Art. 1**

### **Palestre della salute.**

#### **Introduzione dell'art. 7 bis nella l.r. 21/2015**

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi) è inserito il seguente:

“Art. 7 bis

#### **Palestre della salute**

1. La Regione riconosce l'esercizio fisico strutturato come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili.

2. I programmi di esercizio fisico strutturato, di cui al comma 1, su prescrizione di personale medico adeguatamente formato, si possono svolgere nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, definite “palestre della salute”, riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione. I programmi medesimi sono somministrati sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata.

3. La Giunta regionale con proprio regolamento disciplina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce altresì gli indirizzi per la prescrizione e somministrazione dei programmi di cui al comma 2.

4. La Regione promuove la conoscenza delle palestre della salute attraverso una adeguata pubblicità e informazione.

## **Art. 2**

### **Norma finanziaria**

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge intende normare l'istituzione delle "Palestre della Salute". Si tratta di strutture di natura non sanitaria che presentano appositi requisiti – identificati dalla Regione – i quali le rendono idonee ad accogliere cittadini con patologie croniche non trasmissibili stabilizzate nello svolgimento di programmi di esercizio fisico prescritti dal medico, da eseguire sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze. Si offre, quindi, la possibilità di svolgere dell'esercizio fisico tarato alla propria condizione, che lo rendono idoneo ad ottimizzarne i benefici ricavati in termini di salute minimizzando i possibili rischi, in luoghi certificati e specifici.

L'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria.

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

### Proposta di legge d'iniziativa consiliare

**Oggetto:** Disposizioni per l'istituzione delle palestre della salute. Modifiche alla l.r. 21/2015

**Soggetto proponente:** Primo firmatario: Stefano Scaramelli

**Copertura finanziaria:** La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Tipologia della proposta di legge:

Essa prevede l'istituzione delle "Palestre della Salute", strutture di natura non sanitaria che presentano appositi requisiti – identificati dalla Regione – i quali le rendono idonee ad accogliere cittadini con patologie croniche non trasmissibili stabilizzate nello svolgimento di programmi di esercizio fisico prescritti dal medico, da eseguire sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze.

#### LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

Nel caso di specie dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'articolo 2 della proposta prevede pertanto la clausola di neutralità finanziaria ai sensi dell'articolo 17 comma 6-bis della legge n. 196/2009 e dell'articolo 17 comma 2 della legge R.T. n. 1/2015.

#### LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Operazione che consiste nella valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese, oppure delle minori entrate, derivanti dalla piena e completa attuazione delle previsioni della legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, in modo da poter determinare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio (Corte Conti sez. Autonomie n.8/2021).

Le misure previste dalla proposta di legge, modificative della l.r. 21/2015, non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto agli stanziamenti già previsti nel bilancio regionale 2022/2024 in quanto gli

interventi ivi previsti sono riconducibili ad aspetti procedurali inerenti la definizione dei criteri cui devono attenersi le strutture per poter ottenere la qualifica di "Palestra della Salute".

Dalla legge in esame non derivano oneri organizzativi in quanto la gestione operativa e di tutti gli adempimenti amministrativi di competenza regionale è svolta dalle strutture esistenti presso la Giunta senza alcun onere aggiuntivo di personale e strutturale.

La proposta di legge prevede all'articolo 2 la clausola di neutralità finanziaria, in quanto nessun onere finanziario aggiuntivo deriva dalle modifiche apportate alla l.r. 21/2015 con l'inserimento dell'art. 7 bis operato con la presente pdl.

Il Soggetto proponente

-----

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE  
/AULA**

SI  (vedi allegato)

NO

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/  
AULA**

TESTO EMENDAMENTO:

---

---

---

ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

**COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI  
EMENDAMENTI**

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

## SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: La proposta di legge in oggetto intende normare l'istituzione delle "Palestre della Salute". Si tratta di strutture di natura non sanitaria che presentano appositi requisiti – identificati dalla Regione – i quali le rendono idonee ad accogliere cittadini con patologie croniche non trasmissibili stabilizzate nello svolgimento di programmi di esercizio fisico prescritti dal medico, da eseguire sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

### I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

#### 1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---



---

---

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

**SI**

**NO**

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non compilare** i successivi punti 2 e 3.

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- **2.a Attività economica**

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- **2.b. Presenza di selettività**

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);

area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

**SI**

**NO**

### **3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

\_\_\_\_\_ potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

**de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

**esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

**notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

**disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

□ **disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

- Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
  
- Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
  
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
  
- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ **Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.